



NOMINA DI UN MEMBRO SUPPLENTE DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*";

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "*Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262*", successivamente abrogato dall'art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.10, comma 12, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, il richiamo all'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall'art. 1-*bis* del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante "*Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)*", deve intendersi ora riferito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007, come modificata dalle successive delibere n. 21867 del 21 maggio 2021 e n. 22721 del 1° giugno 2023;

VISTO l'art. 5, comma 3, del predetto regolamento, ai sensi del quale "*Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta.*";

VISTE le proprie delibere n. 20590 del 26 settembre 2018, con la quale il Prof. Avv. Gustavo Olivieri è stato nominato membro supplente su designazione della Consob, con decorrenza 1° ottobre 2018, e n. 21993 del 15 settembre 2021, con la quale, ai sensi del citato art. 5, comma 3, del regolamento, l'incarico conferito al Prof. Avv. Gustavo Olivieri è stato confermato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, per un ulteriore triennio;

CONSIDERATO che risulta preclusa la possibilità di confermare ulteriormente l'incarico di membro supplente del Prof. Avv. Gustavo Olivieri;

VALUTATE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso per la "*Selezione di due membri effettivi e di quattro membri supplenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie*", pubblicato sul sito istituzionale in data 13 luglio 2022, in occasione della scadenza di due membri effettivi e di quattro membri supplenti di designazione della Consob, dopo il secondo triennio di permanenza in carica;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Prof. Avv. Andrea Pericu circa il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 del citato regolamento;



D E L I B E R A:

A decorrere dal 1° ottobre 2024 il Prof. Avv. Andrea Pericu è nominato, su designazione della Consob, membro supplente del collegio dell'ACF.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob.

IL PRESIDENTE

firma 1

SMP